

La Tassazione dei premi di addestramento e formazione tecnica nelle società sportive dilettantistiche

SINTESI OPERATIVA

Prima della riforma, gli atleti dilettanti non potevano essere titolari di contratti di lavoro, ma solo di accordi economici non cedibili. Le società potevano percepire esclusivamente un'indennità per l'addestramento e la formazione tecnica del giovane atleta in caso di passaggio ad altra squadra. L'impossibilità di sottoscrivere un vero e proprio contratto di lavoro impediva di fatto la percezione di somme ogniqualvolta un atleta si tesserava per un altro club. Si tratta quindi di somme completamente escluse dalla tassazione, in ragione della causa sottostante alla loro percezione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento fiscale delle somme percepite dalle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica degli atleti e dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei contratti di lavoro sportivo.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO (SETTEMBRE 2026)

La circolare 7/E del 7 agosto 2026 segnala esplicitamente che il trattamento dei premi di addestramento e formazione tecnica — distinti, per causa giuridica, dalla cessione del contratto sportivo — resta tra i profili non affrontati dalla prassi più recente. Per la cessione del contratto, invece, l'Agenzia ha chiarito che si tratta di un'operazione imponibile IVA al 22%, non esente.

Approfondimento: [circolare 7/E/2026 per ASD e SSD](#).

IL CONTESTO NORMATIVO PRIMA DELLA RIFORMA

Prima della riforma, gli atleti dilettanti non potevano essere titolari di contratti di lavoro, ma solo di accordi economici non cedibili. Le società potevano percepire esclusivamente un'indennità per l'addestramento e la formazione tecnica del giovane atleta in caso di passaggio ad altra squadra. L'impossibilità di sottoscrivere un vero e proprio contratto di lavoro impediva di fatto la percezione di somme ogniqualvolta un atleta si tesserava per un altro club.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA

Con la riforma, il rapporto di lavoro sportivo è stato disciplinato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato. L'art. 31 ha confermato il diritto delle società sportive al premio di addestramento e formazione tecnica al momento della stipula del primo contratto di lavoro sportivo da parte dell'atleta. La misura del premio è stabilita dalle singole federazioni in base a parametri che tengono conto dell'età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto.

Inoltre, la possibilità per gli atleti di essere titolari di un contratto di lavoro sportivo determina, quale ulteriore conseguenza, la possibilità per le società di effettuare la cessione. Il legislatore fiscale tiene quindi conto delle somme percepite a causa della cessione del contratto rispetto alle diverse somme aventi natura di premio di addestramento e formazione tecnica.

TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

L'art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 ha previsto che le somme percepite a titolo di premio per la formazione tecnica del giovane atleta siano equiparate alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, tali somme non concorrono alla formazione del reddito e del monte incassi delle società e associazioni sportive dilettantistiche

che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. Si tratta quindi di somme completamente escluse dalla tassazione, in ragione della causa sottostante alla loro percezione.

Questo trattamento fiscale di favore è giustificato dalla finalità di tali premi, che è quella di riconoscere e valorizzare l'attività di formazione svolta dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei giovani atleti. L'esenzione da IVA e l'esclusione dalla formazione del reddito e del monte incassi rappresentano un incentivo per le società a investire nella crescita e nello sviluppo dei propri atleti.

■ ESEMPIO PRATICO

L'ASD Calcio Giovanile percepisce un premio di addestramento e formazione tecnica di 10.000 euro per il passaggio del giovane atleta Mario Rossi alla società professionistica FC Esempio. Tale somma è esente da IVA e non concorre alla formazione del reddito e del monte incassi dell'ASD, che applica il regime forfetario della legge n. 398/1991.

■ CONCLUSIONE

La riforma dello sport ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento fiscale delle somme percepite dalle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica degli atleti e dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei contratti di lavoro sportivo. I premi di addestramento e formazione tecnica sono esenti da IVA e non concorrono alla formazione del reddito e del monte incassi delle società e associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario della legge n. 398/1991. Questo trattamento fiscale di favore è giustificato dalla finalità di tali premi, che è quella di riconoscere e valorizzare l'attività di formazione svolta dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei giovani atleti.

DOMANDE E RISPOSTE

D: Qual è il trattamento fiscale dei premi di addestramento e formazione tecnica percepiti dalle società sportive dilettantistiche?

R: I premi di addestramento e formazione tecnica percepiti dalle società sportive dilettantistiche sono esenti da IVA e non concorrono alla formazione del reddito e del monte incassi, se l'ente applica il regime forfetario della legge n. 398/1991. Questo trattamento fiscale di favore è giustificato dalla finalità di tali premi, che è quella di riconoscere e valorizzare l'attività di formazione svolta dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei giovani atleti.

D: Quali sono i parametri in base ai quali le federazioni stabiliscono la misura del premio di addestramento e formazione tecnica?

R: La misura del premio di addestramento e formazione tecnica è stabilita dalle singole federazioni in base a parametri che tengono conto dell'età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

PUNTO CHIAVE

Leggi anche: [Il trattamento fiscale dei premi e delle indennità per il trasferimento degli atleti](#)



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (23/04/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO